

LIQ. CONTR. N° 14-15/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. GIUD.

N. R.G. 25/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Rodolfo Magri'	Giudice
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

SCIUTO CARMELA n Catania 18.11.1960

SCULLARI LUIGI n. Cittanova il 4.1.1956

Coniugi residenti in Ceva via Marengo n. 21

Elettivamente domiciliati presso avv Flavio Gazzi e presso di lui elettivamente domiciliati

per l'apertura della procedura della loro

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE

Rilevato che i ricorrenti sono coniugi e pertanto la procedura è familiare ai sensi dell'art 66 C.C.I.I., ritenuto che non appare necessaria la loro audizione in quanto ricorrenti;

sentito il giudice relatore,

OSSERVA

I signori Sciuto e Scullari hanno avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, con ricorso cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., avv Enrico Cometto, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; in particolare i ricorrenti espongono una situazione debitoria quanto al sig Scullari di euro 695.121,28 il sig Scullari e di euro 147.272,15 la Sciuto; l'attivo invece è così composto

quanto alla sig Sciuto pensione di euro 343,66 quindi inferiore al limite pignorabile e deve ritenersi quindi aggredibile nella procedura concorsuale, un patrimonio immobiliare stimato in euro 9.812,50



1

denaro su c/c e libretti postali per euro 342,38;

quanto al sig Scullari pensione percepita di euro 563,73 mensili netti inferiore al limite pignorabile e quindi da ritenersi non aggredibile nella procedura concorsuale; denaro su c/c e libretti postali per euro 227,55.

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che i ricorrenti sono debitori in situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

SCIUTO CARMELA n Catania 18.11.1960

SCULLARI LUIGI n. Cittanova il 4.1.1956

Coniugi residenti in Ceva via Marengo n. 21

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., l'avv Enrico Cometto con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate



visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

da atto che percependo i ricorrenti, cumulativamente, una pensione inferiore a euro 1000,00, considerato il "minimo vitale" di cui al DL 115/2022 in euro 1000,00 minimo, non è possibile fissare un limite di quanto occorre al mantenimento dei debitore in quanto l'intera pensione potrà dagli stessi essere utilizzata

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 17/05/2024

Il Giudice est.  
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente  
dr. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEFONICAMENTE  
IN DATA 20 MAG 2024  
AW. FLAVIO GABBI  
AW. COMETTO ENRICO  
PM SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Bonaudi

